

COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE ANNI 2020-2021

ART. 1: OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto le attività di pulizia della Sede Municipale attualmente sita in frazione Balzo C\o il Centro polifunzionale a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016 giusta deliberazione della G.C. n.62 del 07/10/2016, nei locali di seguito precisati: MODULI UFFICI; SERVIZI IGIENICI; CORRIDOI; ARCHIVIO e per un totale di circa 550,00 mq.

ART. 2: DURATA DELL' APPALTO E PROROGA

L'appalto avrà la durata di anni 2 (due), decorrenti dalla firma del presente contratto.

Rimane in obbligo per l'appaltatore di proseguire, a richiesta dell'Ente appaltante, nell'espletamento dei servizi appaltati alle medesime condizioni contrattuali fino a 60 (sessanta) giorni oltre alla prevista scadenza contrattuale, oppure, in caso di recesso, di proseguire nell'espletamento del servizio per 60 (sessanta) giorni dall'avviso di recesso del contratto.

Nel caso di proroga, il compenso che verrà corrisposto all'appaltatore sarà calcolato in base al prezzo di aggiudicazione, proporzionalmente rapportato ai giorni di proroga del contratto.

Nel caso di recesso dal contratto, il compenso stabilito con l'aggiudicazione dell'appalto verrà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo, calcolato in giorni di lavoro non svolto a causa dello scioglimento anticipato del contratto, rispetto alla scadenza prevista.

ART. 3: COMPITI DELL' APPALTATORE

All'appaltatore sono richieste le seguenti attività:

- a)** spazzatura interna e lavaggio dei pavimenti di tutti i moduli e del corridoio interno alla struttura;
- b)** spolveratura di tutti i mobili;
- c)** spolveratura di sedie, poltrone ed accessori vari presenti nei moduli, vuotatura e pulizia dei cestini e pulizia delle scrivanie;
- d)** accurata pulizia e disinfezione dei servizi igienici, ivi inclusa un'accurata pulizia dei pavimenti e delle piastrelle a parete; rifornimento negli appositi contenitori del sapone liquido, delle salviette igieniche e della carta igienica;
- e)** pulizia dei vetri delle finestre.

Periodicamente devono essere effettuate in tutti i locali:

- a) pulizia di pareti, soffitti e controsoffitti;
- b) pulizia esterna dei corpi luminosi comprese guide e sostegni;
- c) pulizia e lavaggio dei vetri delle finestre.

ART. 4: PERIODICITA' E ORARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto due volte alla settimana per un totale di n.6 ore settimanali;

La pulizia dei locali sarà eseguita nei giorni di Lunedì e Giovedì, preferibilmente di pomeriggio.
I giorni e l'orario potranno essere variati per esigenze di servizio, previa semplice comunicazione all'appaltatore.

ART. 5: LAVORI STRAORDINARI

E' facoltà dell'Ente appaltante di richiedere l'intervento dell'operatore di cui dispone l'Impresa appaltatrice per effettuare pulizie straordinarie non espressamente indicati dal presente capitolato, in occasioni particolari che comportino la necessità di prestazioni eccezionali anche al di fuori dell'orario concordato.

Per tali interventi le parti concordano i tempi di esecuzione.

La liquidazione avverrà a seguito di regolare fattura, il cui compenso sarà calcolato in base al prezzo di aggiudicazione, proporzionalmente rapportato alle ore di effettivo lavoro.

ART. 6: MATERIALI ED ATTREZZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

I prodotti occorrenti per servizio di pulizia dei locali, quali detersivi, disinfettanti ecc., nonché il sapone liquido, le salviette e la carta igienica, saranno forniti dall'impresa appaltatrice.

ART. 7: PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con personale da reclutarsi, preferibilmente, nell'ambito del territorio comunale, idoneo a garantire l'esecuzione degli adempimenti del presente contratto.

L'appaltatore deve provvedere a sua cura ed a sue spese all'assicurazione generale obbligatoria assistenziale, previdenziale ed infortunistica, oltre che alla corresponsione degli emolumenti, a favore dell'operatore, nel pieno ed integrale rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, garantendo altresì la regolarità dei relativi versamenti, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale e di ogni indennizzo.

L'appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e tutele dei lavoratori e, nello specifico, ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.n. 81/2008 e s.m. e i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'appaltatore dovrà inviare all'amministrazione comunale il nominativo dell'operatore impiegato.

L'appaltatore si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati comunicati e si impegna a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore si impegna a sostituire prontamente il proprio personale indipendentemente dalla ragione dell'assenza o della dimissione ed a garantire la sostituzione del personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento dei servizi in oggetto, con tempi e modalità tali da non compromettere il regolare svolgimento dei servizi.

ART. 8: ESCLUSIONE DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO CON IL COMUNE APPALTANTE

Per effetto dell'appalto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune di Montegallo ed il personale della ditta appaltatrice la quale, con la stipula del presente contratto di appalto solleva il Comune di Montegallo da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 9: CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle modalità di espletamento del servizio da parte dell'appaltatore.

Eventuali segnalazioni od osservazioni verranno rivolte per iscritto esclusivamente alla Ditta aggiudicataria.

ART. 10: OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è, in ogni caso, il solo responsabile.

ART. 11: PREZZO CONTRATTUALE - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il prezzo a base d'asta, I.V.A. esclusa, viene stabilito in € 9.840,00 di cui € 300,00 per i costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a rate trimestrali posticipate, da corrispondersi all'appaltatore entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo del Comune della fattura relativa al servizio effettuato nel trimestre precedente.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato integralmente di qualsiasi suo avere in ordine al servizio di cui al presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dall'Ente appaltante con il pagamento del corrispettivo stesso.

ART.12: OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. La ditta appaltatrice è obbligata a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente/conti correnti dedicato/dedicati ai movimenti finanziari relativi al presente contratto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da soggetto munito di apposita procura. La ditta è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta appaltatrice è obbligata a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto sul/sui conto corrente/conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della Legge sopra citata, a effettuarli esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La ditta appaltatrice è obbligata ad indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG) n. **ZF1205EE04** che identifica il presente contratto.

La ditta appaltatrice è obbligata altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/subappaltatori e/o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art.3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

La ditta appaltatrice è tenuta inoltre a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-ufficio del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere al Comune gli eventuali contratti stipulati con il/i subappaltatore/subappaltatori, nonché gli eventuali contratti stipulati con i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto per le verifiche di cui all'art. 3 della più volte citata legge e successive modifiche.

8. La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli altri obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma nove bis, della legge 136/2010.

ART. 13: SUBAPPALTO

E' fatto divieto all' impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente appalto, a pena di risoluzione del contratto.

ART. 14: CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto non è cedibile da parte della Ditta, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. Nel caso la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di qualsiasi effetto per l'Ente appaltante e costituirà causa di risoluzione con obbligo, da parte della Ditta, del risarcimento danni.

ART. 15: FACOLTA' DI RECESSO

- 1) Trascorsi tre mesi dall'inizio dell' esecuzione del servizio di pulizia, le parti (Ente appaltante e impresa appaltatrice) hanno la facoltà di recedere dal contratto.
- 2) La facoltà di recesso è esercitabile alle seguenti condizioni:
 - a) indicazione di adeguata motivazione;
 - b) comunicazione mediante lettera raccomandata della volontà di recedere con preavviso di sessanta giorni.
- 3) In caso di recesso dell'una o dell'altra parte, l'appaltatore avrà il diritto di essere compensata per il lavoro effettivamente svolto, senza possibilità di chiedere compensi o indennizzi ulteriori.

ART. 16: PENALITA'

- 1) Qualora in occasione dei controlli di cui all' art. 9 del presente capitolato, dovessero essere rilevate inadempienze da parte dell' appaltatore riguardanti manchevolezze e negligenze nell' esecuzione delle prestazioni stabilite al precedente art. 4, o, comunque, qualora dovessero essere accertate inadempienze, l' ente appaltante procederà, eventualmente previa audizione, alla immediata contestazione scritta dei fatti rilevati, invitando l' appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni.
- 2) Nel caso in cui l' appaltatore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inadeguati a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata una penale da € 51,65 (cinquantuno/65) a € 258,23 (duecentocinquantotto/23) a seconda della gravità dell' inadempienza accertata.
- 3) Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante trattenuta diretta sulle rate del corrispettivo dovuto dall' Ente appaltante.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può risolvere il contratto, con riserva di risarcimento dei danni, nel caso di inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni contenute nel contratto stesso ovvero verificandosi l'impossibilità di prosecuzione per ragioni di forza maggiore.

**ART.18 – CAUSE DI RISOLUZIONE PER INOSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI MONTEGALLO.**

L'appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montegallo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 31/01/2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I^ livello "Disposizioni Generali", sottosezione di II^ livello "Atti Generali" nella cartella "Codice Disciplinare e Codice di Condotta".

Le parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, della Ditta appaltatrice, la quale si impegna a consegnare agli stessi copia del suddetto codice.

La violazione degli obblighi comportamentali stabiliti dal citato Codice di comportamento, da parte dell'Appaltatore e dei suoi collaboratori, determina la risoluzione del rapporto costituito con il presente atto.

ART. 19 - DANNI – RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, ed assumerà la responsabilità per i danni derivanti da inosservanza delle norme in materia di assicurazione ed antinfortunistiche, negligenza e/o imperizia nell'espletamento dei servizi appaltati.

L'appaltatore è personalmente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale nell'esercizio della sua attività.

L'impresa dovrà produrre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi a cose e persone.

ART.20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa la ditta appaltatrice che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 21: ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'impresa aggiudicataria

ART. 22 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

ART. 23: DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente appalto l'impresa aggiudicataria elegge domicilio presso la sede del Comune di Montegallo.